

Speciale ASAPS

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - PRESCRIZIONI E GIURISPRUDENZA -

di Franco MEDRI *

Lo stato di ebbrezza è determinato da una concentrazione alcolica **superiore a 0,5 (g/l)** ed è sanzionato, ai sensi dell'art. 186 CdS, nel seguente modo:

- con la **sanzione amministrativa** da € 527,00 a € 2.108,00 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi e la decurtazione di punti 10 dalla patente di guida;
- con l'**ammenda** da € 800,00 a € 3.200,00 e l'**arresto** fino a 6 mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) (l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 07). All'accertamento della violazione consegue la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno e la decurtazione di punti 10 dalla patente di guida (l'art. 213, comma 2-sexies, CdS prescrive che *"È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenn"* purché non appartenga a persona estranea alla violazione, come da circolare del Ministero Interno n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011 - Laddove si proceda al sequestro, per i ciclomotori ed i motocicli è prevista la rimozione ed il trasporto presso una depositaria autorizzata per i primi 30 giorni decorsi i quali il proprietario del mezzo può chiederne l'affidamento);
- con l'**ammenda** da € 1.500,00 a € 6.000,00 e l'**arresto** da 3 mesi a 1 anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) (l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 07). All'accertamento della violazione consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la decurtazione di punti 10 dalla patente di guida. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre **revocata** in caso di recidiva nel biennio e quando il reato è commesso dal conducente che provochi un incidente stradale e sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (*in questo caso non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di **tre anni** a decorrere dalla data di accertamento del reato*). Se la **prima prova** effettuata con l'etilometro evidenzia un valore altamente superiore a 1,5 g/l ed il conducente non è in grado di effettuare la seconda prova, presentando una sintomatologia che evidenzia un elevato grado di concentrazione di alcol nel sangue, è comunque sufficiente a determinare il reato (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 12.07.2012, n.27940).

Chi sa di **assumere farmaci contenenti alcol** o che ne potenziano gli effetti, deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 26.10.2011, n. 38793).

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 126-bis del Codice della Strada in relazione al **raddoppio** della decurtazione dei punti per i neopatentati (*coloro che hanno conseguito la patente di guida di categoria "B" da **meno di 3 anni***).

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la **confisca del veicolo**

con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter CdS (*Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'art. 214-bis - "custode acquirente"*).

Le sanzioni accessorie conseguenti a violazioni di carattere penale sono applicabili anche in caso di patteggiamento (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 14.11.2012, n. 44193).

Non è scusabile il conducente che dichiara di avere bevuto in attesa dell'arrivo della pattuglia per i rilievi del sinistro, se già al momento della guida il conducente mostrava chiari i sintomi dell'ebbrezza, accertati in fatto (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 11.05.2009, n. 19950).

La Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza n. 5404 del 10.02.2012 ha precisato che si configura la violazione di cui all'art. 186 CdS la guida in stato di ebbrezza del conducente che si trova all'interno di un veicolo in sosta con motore acceso, ovvero "*Ai fini del reato di guida in stato di **ebbrezza**, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Cass. n. 10476/10) - In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di **ebbrezza**, se il veicolo condotto dall'imputato risultò positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Cass. n. 37631/07)*".

Gli organi di Polizia Stradale possono effettuare l'accertamento dello stato di ebbrezza attraverso l'utilizzo di strumenti di tipo omologato denominati etilometri che, mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata, determinano la concentrazione alcolica che dovrà risultare da almeno **due determinazioni concordanti** effettuate ad un intervallo di tempo di almeno **5 minuti** (*al verbale dovrà essere allegato lo **scontrino dell'etilometro**, mentre una copia dello stesso dovrà essere rilasciata all'utente per ragioni di trasparenza*). Se le determinazioni sono discordanti (es. *prima prova: 1,54 g/l e seconda prova: 1,33 g/l*) si dovrà contestare l'ipotesi di violazione più favorevole al conducente, ovvero l'art. 186, comma 2, lett. b), CdS (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 12.07.2012, n. 27954).

Il metodo di calcolo dell'accertamento etilometrico deve essere effettuato tenendo conto delle risultanze espresse anche in **centesimi** (vedasi Ordinanza Corte Costituzionale, 05.04.2012, n. 82).

L'accertamento effettuato con etilometro per determinare il tasso alcolemico è riconducibile agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354, comma 3, CPP, ma per tali atti è previsto informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (art. 114 Disp. Att. CPP), il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 CPP). Pertanto, prima di procedere alla richiamata forma di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato **avviso scritto** alla persona nei confronti della quale vengono svolte le indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nomina del difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 CPP che, costituisce un semplice invito a garanzia del diritto di difesa (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005 e Cassazione Penale, Sez. IV, 23.04.2010, n. 15638).

Non è richiesto che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato.

La legittimazione dell'operatore di polizia stradale ad effettuare l'accertamento etilometrico è data solo per le seguenti ipotesi:

- a) quando gli accertamenti qualitativi (pre-test) hanno dato esito positivo;
- b) in ogni caso di incidente stradale;
- c) quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool.

In tali casi, il conducente del veicolo può essere accompagnato dagli organi di Polizia Stradale presso il più vicino Ufficio o Comando ai fini dell'accertamento da effettuarsi con l'etilometro. Con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui al comma 3, dell'art. 186 CdS, la disposizione non prevede la possibilità di **accompagnamento coattivo del conducente**. Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l'accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge. La fondatezza di tale assunto è rinvenibile nelle norme del CPP che, nel prevedere ipotesi di accompagnamento coattivo, non solo le tipizzano, ma ne prevedono specifici presupposti e modalità di attuazione (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 31.05.2012, n. 420).

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui agli art. articoli 186 e 186-bis CdS sono raddoppiate ed è disposto il Fermo Amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo **appartenga a persona estranea** all'illecito (*nel caso in cui la violazione sia di carattere amministrativo il Fermo Amministrativo segue le indicazioni di cui all'art. 214 CdS, mentre laddove sia di carattere penale si dovrà procedere secondo le disposizioni dell'art. 224-ter CdS*).

La nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea alla violazione non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 04.06.2012, n. 21476).

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali con circolare prot. n. 0006535 del 22 aprile 2011 ha precisato che *"Si ritiene, pertanto, che il richiamo effettuato dall'art. 224-ter agli artt. 213 e 214-bis possa essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell'immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art. 213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate"*.

Si ribadisce il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, CdS, cioè di **ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato** (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011).

Se la violazione è contestata ad un conducente/locatario non si applica la confisca del veicolo in quanto appartiene alla società che lo ha **concesso in leasing** e perciò estranea al reato (vedasi Cassazione Penale, Sez. Unite, 17.04.2012, n. 14484).

La confisca del veicolo si applica anche se lo stesso è **intestato a SNC** e alla guida vi sia un socio al quale viene accertata la disponibilità del mezzo (vedasi Cassazione Penale, Sez. V, 20.03.2012, n. 10912).

In caso di **incidente stradale**, la normativa consente agli organi di Polizia Stradale di procedere all'accertamento del tasso alcolemico nei riguardi di **tutti i conducenti coinvolti**, anche se non manifestano sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza. Tale facoltà non comporta l'obbligo di sottoporre a controllo tutti i conducenti coinvolti in incidenti stradali, ma la stessa è di tipo discrezionale. Sicuramente l'agente rilevatore dovrà fare una attenta valutazione della tipologia e/o gravità dell'incidente stradale. Il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/2/34382/109/42 del 25 agosto 2004 ha richiesto ai Compartimenti Polizia Stradale di disporre affinché, in tutti i casi di incidente in cui i conducenti siano sottoposti a cure mediche, il personale operante proceda sistematicamente alla richiesta formale nei confronti dei sanitari del Pronto Soccorso di esame del tasso alcolemico e della presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo. Inoltre, tutti i conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali, quando siano presenti sul luogo del sinistro e non necessitino di cure sanitarie, dovranno, senza eccezione alcuna, essere sottoposti alla verifica del tasso alcolemico e, laddove si disponga degli strumenti necessari, all'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti, anche quando si tratta di incidenti autonomi.

Per i conducenti coinvolti in **incidenti stradali** e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento viene effettuato su richiesta della Polizia Stradale da parte delle strutture sanitarie che rilasciano la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Qualora l'esito non sia

immediatamente disponibile può essere disposto il ritiro della patente di guida fino all'esito degli stessi e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni (*si applicano le disposizioni di cui all'art. 216 CdS*).

La richiesta di sottoposizione ad analisi può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso cui si trova il conducente sottoposto a cure mediche. Le procedure operative concernenti le richieste di esami e la trasmissione del loro esito, dovranno costituire oggetto di preventive intese tra gli organi di Polizia Stradale e le diverse strutture sanitarie e ospedaliere presenti sul territorio.

Trattandosi di accertamento obbligatorio ma che non può essere svolto in modo coattivo, prima di procedere al prelievo dei liquidi biologici (es. urina, saliva, ecc.) dovrà essere formalmente acquisito il consenso dell'interessato.

E' conforme a consolidata giurisprudenza l'affermazione che **i risultati del prelievo ematico**, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 20.12.2011, n. 46988).

La violazione è applicabile a seguito di prelievi effettuati al pronto soccorso per fini diagnostici essendo irrilevante il successivo consenso dell'indagato (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 24.05.2012, n. 19607).

E' possibile contestare la violazione di cui all'art. 186 CdS anche per **sintomatologia** (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 11.05.2008, n. 19486; Cassazione Penale, Sez. IV, 12.06.2012, n. 23150 e Cassazione Penale, Sez. IV, 27.06.2012, n. 25399). In questo caso dovrà applicarsi la sanzione amministrativa di cui all'art. 186, comma 2, **lettera a)**, del Codice della Strada (*può concorrere anche la sanzione di cui all'art. 688 C.P. "Ubriachezza"*).

Sussiste la violazione anche a carico del **conducente di un velocipede**, ma senza procedere alla sospensione o revoca della patente di guida, ovvero alla decurtazione dei punti (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 12.06.2012, n. 23148).

Il **veicolo**, salvo che non sia disposto il sequestro, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono a carico del trasgressore.

Nel caso di **rifiuto a sottoporsi agli accertamenti** (*ipotesi: pre-test; etilometro; in caso di incidente stradale; presso una struttura sanitaria in caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali*) relativi alla verifica del tasso alcolemico, si applicano le stesse sanzioni prescritte dal comma 2, lettera c), dell'art. 186 CdS, ovvero:

- l'ammenda da 1.500,00 e 6.000,00;
- l'arresto da 6 mesi a 1 anno;
- la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni;
- la decurtazione 10 punti;
- il sequestro del veicolo ai fini della confisca (*applicando le disposizioni di cui all'art. 224-ter CdS*), salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Al di fuori dei casi previsti dal **comma 2-bis**, dell'art. 186 CdS, **la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita**, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del **lavoro di pubblica utilità** di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il **lavoro di pubblica utilità** ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando

250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Particolare attenzione deve essere posta per la guida in stato di ebbrezza da uno dei soggetti indicati nell'art. 186-bis CdS, in quanto ove incorrano negli illeciti di cui all'art. 186, comma 2, lettera a), CdS le sanzioni ivi previste sono aumentate di **un terzo**, mentre ove incorrano negli illeciti di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), CdS le sanzioni ivi previste sono aumentate **da un terzo alla metà**.

Le categorie di conducenti richiamati dalla predetta normativa introdotta dalla Legge n. 120/2010 riguardano:

- a) i minori di anni 21 (*anche se sono alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida*) ed i neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria "B";
- b) i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone su strada (*servizio di noleggio con conducente, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, servizio di linea*);
- c) i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di cose su strada (*servizio di noleggio di trasporto per conto terzi, servizio di linea, trasporto per conto terzi in servizio di piazza*);
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di complessi veicolari costituiti da autoveicoli trainanti un rimorchio (*esclusi i carrelli appendice di cui all'art. 56, comma 4, CdS*) aventi un peso complessivo totale superiore a 3,5 tonnellate (*sono compresi in questa ipotesi anche i rimorchi TATS e i caravan*), di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sede, escluso quello del conducente è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

La **revoca della patente di guida** ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), CdS che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), CdS, costituisce **giusta causa di licenziamento** ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.

L'applicazione di una speciale **misura interdittiva** è stata prevista per il rilascio della patente di guida ai conducenti minorenni ai quali sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 (g/l) che non potranno conseguire la patente di guida di categoria "B" prima del compimento del ventunesimo anno di età.

La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva, per la guida in stato di ebbrezza, nel triennio, oppure qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per il conducente di cui alla lettera d) del comma 1, dell'art. 186-bis CdS, nonché per le altre categorie di conducenti richiamate nella medesima disposizione normativa, quando siano stati già condannati nei due anni precedenti per lo stesso reato (*quando è disposta la revoca della patente di guida, non è possibile conseguire una nuova prima di tre anni dall'accertamento del reato*).

Anche per i conducenti di cui all'art. 186-bis CdS, in caso di **rifiuto a sottoporsi agli accertamenti** relativi alla verifica del tasso alcolemico, si applicano le stesse sanzioni prescritte dal comma 2, lettera c), dell'art. 186 CdS (*ammenda da 1.500,00 e 6.000,00; arresto da 6 mesi a 1 anno; sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni; decurtazione 10 punti; sequestro del veicolo ai fini della confisca, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato*).